



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"Dante MONDA-Alfonso VOLPI"  
CISTERNA DI LATINA**

**CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALL'ESAME DI  
STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
A.S. 2021-2022**

*D.L. n. 62 del 13 aprile 2017*

*D.M. n. 741 e D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017*

*Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017*

*Ordinanza n. 0000064 del 14 marzo 2022*

# INDICE

---

**I. AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**<sup>1</sup>

**II. DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'**<sup>2</sup>

**III. PROVE SCRITTE D'ESAME (D.L. n. 741 del 3 ottobre 2017)**<sup>3</sup>

**III.A RIFERIMENTI NORMATIVI**<sup>3</sup>

**III.B PROVA DI ITALIANO (D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017)**<sup>4</sup>

**III.C PROVA DI MATEMATICA (D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017)**<sup>5</sup>

**III.D CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ**<sup>5</sup>

**IV. COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (D.L. n. 741 del 3 ottobre 2017)**<sup>6</sup>

**V. GIUDIZIO COMPLESSIVO DELL'ESAME (Art. 13 D.M. 741/2017)**<sup>6</sup>

**VI. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D.L. 62/2017 – D.M. 742/2017)**<sup>7</sup>

## I. AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Come già esplicitato nel documento "[Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato](#)", l'ammissione all'esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti:

**a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale** personalizzato di seguito riportato

Tipologia di Corso	Ore totali	Monte ore minimo di frequenza ¾ monte ore annuale
Ordinario	990 (30h settimanali)	743 ore
Indirizzo musicale	1089 (33h settimanali)	817 ore

Al limite della frequenza, di almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, il Collegio Docenti ha stabilito le seguenti **motivate DEROGHE**, a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati:

- Gravi motivi di salute congruamente documentati.
- Terapie e/o cure programmate congruamente documentate.
- Partecipazione ad attività artistiche e/o sportive agonistiche provinciali, regionali e nazionali organizzate da Enti e Federazioni riconosciute dal C.O.N.I..
- Problemi e/o situazioni di difficoltà familiari documentabili (lutto, rientro temporaneo nel paese di origine, ecc.).

**b) non essere incorsi nelle seguenti sanzioni disciplinari:**

- allontanamento dalla comunità scolastica, ad opera del Consiglio di Istituto, per un periodo superiore ai 15 giorni;
- non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998.

**c) aver acquisito o parzialmente acquisito i livelli di apprendimento** richiesti al termine del primo ciclo di istruzione.

Il Collegio Docenti ha deliberato la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo nel caso in cui l'alunna/o presenti valutazioni insufficienti in 5 discipline di cui almeno una grave (voto 4).

La non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo è deliberata a maggioranza del Consiglio di classe e con adeguata motivazione nei seguenti casi:

- l'alunna/o presenta valutazioni gravemente insufficienti (voto in decimi 4) in almeno 3 discipline;
- l'alunna/o presenta valutazioni insufficienti in 4 discipline di cui almeno una grave (voto 4);
- l'alunna/o presenta valutazioni insufficienti (voto 5) in 5 discipline.

I casi sopra elencati sono meglio specificati nella tabella sottostante.

VALUTAZIONE		PROCEDURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
<b>5 INSUFFICIENZE di cui almeno una con VOTO 4</b>	Voto 4 in 5 discipline	NON AMMISSIONE SENZA POSSIBILITA' DI VOTO
	Voto 4 in 1 disciplina Voto 5 in 4 discipline	
	Voto 4 in 2 discipline Voto 5 in 3 discipline	
	Voto 4 in 3 discipline Voto 5 in 2 discipline	
	Voto 4 in 4 discipline Voto 5 in 1 disciplina	
<b>5 INSUFFICIENZE MEDIOCRI</b>	Voto 5 in 5 discipline	SI VOTA A MAGGIORANZA PER CONSENTIRE L'AMMISSIONE
<b>4 INSUFFICIENZE di cui almeno 1 disciplina con VOTO 4</b>	Voto 4 in 4 discipline	SI VOTA A MAGGIORANZA PER CONSENTIRE L'AMMISSIONE
	Voto 4 in 3 discipline Voto 5 in 1 disciplina	
	Voto 4 in 2 discipline Voto 5 in 2 discipline	
	Voto 4 in 1 disciplina Voto 5 in 3 discipline	
<b>3 INSUFFICIENZE GRAVI</b>	Voto 4 in 3 discipline	SI VOTA A MAGGIORANZA PER CONSENTIRE L'AMMISSIONE

## II. DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, **sulla base del percorso scolastico triennale** da ciascuno effettuato ed in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, **un giudizio di idoneità (voto di ammissione) espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il **giudizio di idoneità** è quindi espresso dal Consiglio di classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo **nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado**.

**Nel nostro istituto il GIUDIZIO DI IDONEITA' è formulato secondo i seguenti criteri:**

- a. è il frutto della **media aritmetica** delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado;
- b. la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di classe, a maggioranza, in base ai singoli casi. L'eventuale arrotondamento per eccesso (all'intero successivo) tiene conto del percorso di miglioramento triennale, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e della qualità del lavoro svolto dall'alunno;

- c. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva (impostato di default dal registro elettronico).

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "**Ammesso**", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "**Non ammesso**". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

### **III. PROVE SCRITTE D'ESAME (D.L. n. 741 del 3 ottobre 2017, Ordinanza n. 000064 del 14 marzo 2022)**

#### **III.A RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Si riporta di seguito quanto stabilito nell'art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017:**

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

#### **COMMISSIONI D'ESAME:**

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

#### **PROVE D'ESAME:**

3. L'esame di Stato è costituito da due prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispose le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:
  - a) **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
  - b) **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;**
5. Il **colloquio** è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

#### **VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME**

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 6/10.

**ATTRIBUZIONE DELLA LODE:**

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

**ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI:**

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

**ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D'ESAME:**

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

**PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D'ESAME:**

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

**III.B PROVA DI ITALIANO (D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017)**

La prova scritta di Italiano tesa ad accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua è costituita da tre tracce, fra le quali il candidato sarà chiamato ad operare la propria scelta relativamente alle seguenti tipologie di testo:

1. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo ed il destinatario indicati nella traccia. Esso prevede, nel primo caso, di raccontare lo svolgimento di un fatto-reale o inventato- a partire da un brano dato; nel secondo di fornire al lettore una visione di una persona, un ambiente, un luogo o una situazione descrivendola nei minimi dettagli.
2. Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento. Si potrà partire da un brano dato o da una questione contenuta nella traccia. Esso prevede l'uso di uno stile ed un linguaggio formali e si struttura in tre parti.
3. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico che lo studente sarà chiamato a riscrivere secondo diverse forme: a) parafrasi di un testo poetico; b) riassunto; c) riscrittura con sintesi delle informazioni. Lo scopo è quello di trasmettere- attraverso lo sviluppo della traccia- la visione d'insieme della storia, dei personaggi descritti e del messaggio che l'autore ha voluto dare.

La Commissione d'esame potrà liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell'ambito di quelle previste dalla normativa e potrà definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali ed anche delle situazioni specifiche dell'Istituto.

Per ciascuna delle tracce si valuteranno:

- Correttezza formale
- Organicità e chiarezza espositiva
- Competenza lessicale
- Competenza testuale
- Pertinenza nel riferire argomenti e temi
- Qualità e quantità dei contenuti.

Per gli alunni non italofofoni, che hanno seguito una programmazione individualizzata, può essere predisposta una prova di Italiano semplificata, non necessariamente rispondente alle tipologie proposte per le prove d'esame.

I criteri della valutazione e le griglie di correzione della prova sono stati concordati in sede di riunione di Dipartimento. Sarà consentito l'uso del vocabolario della lingua italiana.

**La prova avrà una durata di 4 ore.**

### **III.C PROVA DI MATEMATICA (D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017)**

La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017, è strutturata su:

- Problemi articolati su una o più richieste;
- Quesiti a risposta aperta.

La prova è articolata su quattro quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici fondamentali: NUMERI, SPAZIO E FIGURE, RELAZIONI E FUNZIONI, DATI E PREVISIONI. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà.

Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare e valutare i seguenti obiettivi:

- Conoscenza degli elementi specifici della disciplina;
- Applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti;
- Comprensione e risoluzione di problemi;
- Comprensione ed uso dei linguaggi specifici (verbale, simbolico e grafico).

A ciascun quesito verrà attribuito un peso e il punteggio finale scaturisce dalla somma dei punteggi dei singoli quesiti.

Alla valutazione complessiva dell'elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si terranno in debito conto l'ordine, l'indicazione corretta dei dati, delle unità di misura e delle figure geometriche, la precisione nella costruzione di grafici e tabelle.

È ammesso l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.

**La prova avrà una durata di 3 ore.**

### **III.D CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ**

Conformemente alla legge dell'8 ottobre 2010, n. 170 *“Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico”*, gli alunni che dovranno sostenere l'Esame di Stato potranno usufruire delle misure dispensative e compensative di cui hanno beneficiato durante il triennio, così come declinato nel Piano Didattico Personalizzato.

Nello specifico:

- Tempi più lunghi per l'esecuzione della prova;
- Valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma;
- Utilizzo di strategie visive (suddivisione del testo in paragrafi, uso di immagini, titolazione);
- Uso di caratteri di stampa grandi e di un font *“dyslexic friendly”* (Tahoma, Verdana, giustificato a sinistra).

Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato, in sede di esame di Stato vengono predisposte prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato .

Agli allievi con disabilità potranno essere somministrate, qualora lo si ritenga necessario e il PEI lo preveda, prove differenziate, per italiano, matematica, che potranno affrontare con l'ausilio degli strumenti compensativi

dichiarati caso per caso e con l'eventuale supporto dell'insegnante di sostegno.

In particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione degli alunni disabili, relativamente alla prova scritta di italiano, sarà dato minore peso alla correttezza grammaticale e non saranno oggetto di valutazione gli errori ortografici.

#### **IV. COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (D.L. n. 741 del 3 ottobre 2017, *Ordinanza n. 000064 del 14 marzo 2022 - Esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*)**

Il colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.

Nel corso del colloquio sarà accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Il colloquio avrà inizio da un argomento scelto dal candidato il quale dovrà dare dimostrazione di capacità argomentative e di collegamento tra le varie discipline. Il colloquio potrà proseguire con ulteriori richieste da parte della commissione esaminatrice.

Nel corso della valutazione del colloquio saranno utilizzati i seguenti criteri:

- conoscenza degli argomenti;
- esposizione degli argomenti;
- capacità di collegamento;
- uso del lessico specifico;
- capacità critica, argomentativa e di problem solving;
- livello lingua inglese e seconda lingua comunitaria;
- competenze relative all'educazione civica.

#### **V. GIUDIZIO COMPLESSIVO DELL'ESAME (Art. 13 D.M. 741/2017)**

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

3. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

4. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

5. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

#### **ATTRIBUZIONE DELLA LODE**

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

## **PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI**

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

## **VI. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D.L. 62/2017 – D.M. 742/2017)**

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell'Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di primo grado.

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il D.L. 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi *"indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese."*

Il D.M. 742/17, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo *"è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017."*

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell'esame di Stato vengono consegnati:

1. l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano e matematica;

4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

**I livelli sono descritti nel modo seguente:**

*A – Avanzato* L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

*B – Intermedio* L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

*C – Base* L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

*D – Iniziale* L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.